

RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

ANALISI DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento finanziario con il quale l'Amministrazione Comunale definisce le linee strategiche della propria azione per il triennio successivo.

La proposta di Bilancio di Previsione 2014 viene elaborata in un contesto particolarmente difficile di finanza pubblica reso ancor più problematico dalla rivisitazione del sistema della finanza locale conseguita alla decisione del Governo di addivenire all'abolizione dell'IMU relativamente all'abitazione principale e ad altre categorie di immobili.

Nell'ambito di tale scelta, sancita in via definitiva dalla conversione del D.L. n. 33/2013 (cd. "IMU-Bankitalia"), lo Stato ha, infatti, assicurato ai Comuni il reintegro sostanziale delle conseguenti minori entrate IMU per il solo 2013.

A partire dal 2014 sono state, invece, introdotte nuove forme di imposizione locale, a compensazione del rimborso statale che non viene riconfermato.

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (cosiddetta legge di stabilità) ai commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014 la I.U.C.

Di seguito si forniscono brevi cenni al riguardo:

commi 639-640 **Imposta unica comunale** È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Commi da 641 a 668 Caratteri della TARI

La TARI sostituisce i precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA) e si applica con criteri e modalità simili alla TARES.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi re-

stando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Commi da 669 a 679 **Caratteri della TASI**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune, con la stessa deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del DL 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 per mille).

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del DLgs 15/12/1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni.

Commi da 707 a 721 **Modifiche alla disciplina IMU**

Dal 2014 l'IMU a regime:

- non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di

immobili individuate ex lege;

- rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, (Categorie catastali A/1, A/8, A/9).

- è stato abbassata da 110 a 75 la misura del moltiplicatore applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

sono esentati dall’IMU, a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Con riguardo al Patto di Stabilità Interno, in assenza di modifiche normative sostanziali, si profila una “stretta” agli investimenti, tenuto conto del maggiore impatto dei vincoli di finanza pubblica rispetto al 2013, che ha, invece, beneficiato di condizioni favorevoli non reiterabili nel 2014, rappresentate dagli importanti spazi di alleggerimento originati dal D.L. n. 35/2013 (c.d. “sblocca debiti p.a.”), dal patto regionale incentivato. Conseguentemente, la programmazione degli investimenti è da ritenersi meramente indicativa e suscettibile di variazioni, anche consistenti, in rapporto a condizioni di concreta sostenibilità.

Con delibera di G.C. n. 48 del 24 aprile 2014, alla quale si rimanda, è stato approvato l’obiettivo programmatico Patto stabilità anno 2014, fissato in € 84 (valore in migliaia di euro) mentre gli obiettivi patto di stabilità per gli anni 2015 e 2016 sono quelli risultanti dal seguente prospetto (valori espressi in migliaia di euro) :

DESCRIZIONE	(valori in migliaia di euro)
Obiettivo programmatico anno 2015	240
Obiettivo programmatico anno 2016	261

Con delibera di G.C. n.47 di pari data, alla quale pure si rimanda, si è preso atto, invece, che gli spazi finanziari ceduti al Comune di Curinga in attuazione del patto regionale verticale “incentivato” di cui all’art.1, comma 122 e segg., della legge 24 dicembre 2012 n.228, così come modificata dalla legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del D.L. 35/2013 e dell’art.1, commi 541 e 542, della legge di stabilità per l’anno 2014, ammontano complessivamente ad € 163.356,61 (centosessantatrecentocinquantessevirgolasessantuno) come si evince dalla tabella “B” “Spazi finanziari ceduti ai Comuni superiori a 5.000 abitanti” allegata alla deliberazione sopra citata. Per l’anno 2013 detti spazi ammontavano, invece, ad €234.836,46.

Si allega qui di seguito il prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità in sede previsionale e programmatica allegato al bilancio di previsione 2014:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' IN SEDE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI 2014 - 2016		
ENTRATE		ANNO 2014
A) PARTE CORRENTE		
TITOLO I PREVISIONE ACCERTAMENTI		€ 2.854.723,09
TITOLO II PREVISIONE ACCERTAMENTI		€ 582.658,68
TITOLO III PREVISIONE ACCERTAMENTI		€ 939.700,00
TOTALE ENTRATE CORRENTE (ACCERTAMENTI) (A)		€ 4.377.081,77
SPESE PARTE CORRENTE		
TITOLO I PREVISIONE IMPEGNI		€ 4.224.196,97
TOTALE SPESE CORRENTI (B)		€ 4.224.196,97
SALDO CORRENTE (A-B)		€ 152.884,80
TITOLO IV PREVISIONE INCASSI (C)		€ 580.000,00
TITOLO II PREVISIONE PAGAMENTI (D)		€ 620.000,00
SALDO IN CONTO CAPITALE (C-D)		-€ 40.000,00
SALDO COMPETENZA MISTA E (A-B)+(C-D)		
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE		€ 84.000,00
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATICO E SALDO FINANZIARIO		€ 28.884,80

I NUMERI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

La spesa corrente (tit.I) è attestata in € 4.224.196,97 in aumento rispetto alle previsioni definitive del bilancio 2013 caratterizzato, com'è noto, dall'applicazione delle sanzioni per lo sfioramento del patto di stabilità anno 2010, che ha comportato un forte limite agli impegni di spesa.

Le spese di parte corrente, costituite dalle spese correnti (tit. I) e dalle spese per il rimborso quote capitale mutui e prestiti (tit. III), sono previste, complessivamente, in € 4.377.081,77.

Rimborso prestiti

Le spese per rimborso quote capitale mutui sono previste in € 152.884,8.

La spesa per investimenti è prevista, per il 2014 in € 4.314.460,00. Per il dettaglio degli interventi si rinvia al Piano delle opere pubbliche 2014/2016 in appendice alla presente R.P.P. Come più sopra detto, la stima è indicativa e dovrà confrontarsi, in termini di realizzo effettivo, con le risorse disponibili e con gli spazi consentiti dai vincoli relativi al Patto di Stabilità.

LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono previste in € 2.854.72309. Il forte aumento rispetto alla previsione 2013 (€ 2.416.885,55) deriva, principalmente, dal gettito previsto dall'applicazione del nuovo tributo TASI istituito con la Legge di stabilità 2014.

Relativamente alle altre entrate tributarie, si registra una flessione del Fondo di Solidarietà Comunale, pari quest'anno ad € 798.065,46. Si registra, inoltre, una sostanziale tenuta delle entrate previste dai cosiddetti tributi minori (Imposta di pubblicità, TOSAP, diritti di affissione).

Nel dettaglio:

TASI (tributo sui servizi indivisibili)

La TASI è, come detto, il nuovo tributo, introdotto dalla Legge di stabilità 2014, concepito per consentire ai Comuni di compensare la perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze ed assimilati.

Il gettito della TASI è stato stimato in € 348.00000, somme destinate ad assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, di protezione civile, servizi di tutela degli edifici ed aree comunali ed altro. Tale gettito è determinato dall'applicazione delle seguenti aliquote TASI:

1) aliquota 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

2) aliquota 1 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi;

3) aliquota 2 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili;

Merita, altresì, di essere sottolineato il fatto che gli articoli 3 e 7 del Regolamento IUC approvato con delibera n.7 del 23/06/2014, stabiliscono ai fini dell'applicazione delle riduzioni, quanto segue (art. 7):

a) *“Viene riconosciuta una riduzione del 20 % per le abitazioni occupate (limitatamente ad una sola di esse) dai soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori dal territorio comunale”.*

Art.3, comma 4:

b) ai fini del riparto del carico tributario tra occupante dell'immobile e possessore dei diritti reali sullo stesso quanto segue: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*

Si evidenzia che l'applicazione della TASI nella misura suesposta non comporta, nella generalità dei casi, un aumento del prelievo rispetto a quello determinato dall'applicazione dell'IMU nel 2012.

IMU

L'IMU di competenza 2014 è stata stimata in € 531000,00.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, si è ritenuto opportuno fissare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo)	ESENTATE (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 707)– Esenzione IMU prima casa
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille . La detrazione prevista è di € 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di possesso in caso di immobile cointestato.
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (si applica quanto previsto dall'art.6 lettera b) Regolamento IUC componente IMU approvato con Delibera di C.C.n.7 del 23/06/2014.	Assimilate all'abitazione principale
Altri immobili	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTATI (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 708)

Da rilevare che , ai sensi dei commi nn.707 e 708 dell'art.1 della Legge n.147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

L'art.10, comma 6 del Regolamento IUC, componente IMU, approvato con delibera di C.C. n.7 del 23 giugno 2014, stabilisce, altresì, l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

Ma la grande novità, fortemente voluta da questa Amministrazione e che non tutti i Comuni hanno recepito benché prevista dalla legge di Stabilità ma lasciata alla discrezionalità dei Comuni, è l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare **concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (es.padre-figlio) che la utilizzano come abitazione principale**. **Detta agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui**. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad **una sola unità immobiliare** (limite previsto dalla legge).

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi, per l'anno 2014, a pena di decadenza, **entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta (16 dicembre 2014)**.

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata istituita con delibera di C.C. n.21 del 14/07/2011 giusto decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” con il quale è stata introdotta, fra l'altro, all'art.4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, di istituire, con delibera di consiglio, detta imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno. il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Il Regolamento di disciplina dell'imposta di soggiorno nel comune di Curinga, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14 luglio 2011 e successivamente modificato con deliberazione n.3 del 22/06/2012 adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, dal Commissario Prefettizio pro – tempore, dott.ssa Maria Adele Maio, è stato, quest'anno, oggetto di alcune modifiche appositamente studiate per favorire la diffusione di un turismo di tipo “familiare” e la destagionalizzazione dei flussi turistici. Sono state infatti previste specifiche ipotesi di esenzione per i minori entro il diciottesimo anno di età e per i componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati nel comune di Curinga. Inoltre, al fine di favorire l'implementazione dei flussi turistici nei momenti di cosiddetta “bassa stagione”, è stato previsto che nei periodi che vanno dal 1° marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre l'imposta sia ridotta del 25 %.

Per il dettaglio delle modifiche si rimanda alla delibera di C.C. n.9 del 23 giugno 2014.

TARI (tassa sui rifiuti)

La TARI viene introdotta dal 2014 in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.). Si applica con criteri e modalità simili alla TARES.

La previsione di gettito, è stata stimata in € 570065,10.

Ai fini della determinazione delle tariffe della TARI si è tenuto conto che:

- il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 prevede un costo complessivo di € 658.119,50 suddiviso in costi fissi totali € 264.053,79 e costi variabili € 394.065,71;
- il gettito totale della TARI deve coprire il costo totale;
- il Comune appartiene alla fascia dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e alla fascia geografica "Sud".

In calce alla presente relazione si allega il piano economico finanziario ed il prospetto delle tariffe TARI che formeranno oggetto di apposita proposta deliberativa.

Addizionale Irpef

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, *"È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche."*

Da evidenziare che:

- l'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n.93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.126, successivamente confermato dall'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l' art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- l'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha concesso la facoltà ai comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4% di istituirla o aumentarla sin dall'anno 2011 con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo;
- l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n.148, entrato in vigore il 17 settembre 2011, di fatto restituisce ai comuni la possibilità di manovrare la propria addizionale all'IRPEF ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 360/1998, fissando il limite massimo dell'aliquota allo 0,8%.

Di tale possibilità l'Amministrazione Comunale non si è avvalsa negli scorsi esercizi finanziari 2012 e 2013.

Quest'anno, invece, si ritiene opportuno fissare, a far data dal 2014, l'applicazione, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,55% in aumento rispetto agli esercizi precedenti, ma sempre in conformità al limite stabilito dalla normativa vigente (0,8%) ed in misura tale da mantenere e salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale ammonta per il 2014 ad € 798.065,46 in diminuzione rispetto al 2013 di ben € 114.175,38. Infatti il fondo di solidarietà comunale anno 2013 si è attestato, giusto decreto MEF del 24 giugno 2014 che lo ha rideterminato per effetto della verifica IMU, a € 912.240,84.

Tassa occupazione suolo pubblico

La TOSAP è prevista in € 7.000,00, mentre la TOSAP temporanea in € 10.000,00.

Da rilevare che, nell'ottica di avviare un progetto di rivitalizzazione del centro storico di Curinga e, al contempo, promuovere il decoro urbano rendendo più accogliente il paese, questa Amministrazione ha previsto un'agevolazione sulla tassa di che trattasi in favore delle attività commerciali ubicate nelle vie inserite nella categoria 1. A tal fine è stato introdotto, con una modifica regolamentare al vigente regolamento Tosap approvata con delibera di C.C.n.8 del 23 giugno 2014, il seguente art. 23 "Norma transitoria": *"Per gli anni 2014 – 2015- 2016 e le sole vie inserite nella categoria 1 (Curinga centro ed Acconia Centro) è prevista un'ulteriore riduzione del 20% tenuto conto delle tariffe vigenti, a favore degli esercizi pubblici che s'impegnano a:*
1) abbellire gli spazi oggetto di concessione con: fioriere, panchine mobili, raccoglitori di mini rifiuti indifferenziati (carte gelato e simili), posacenere per mozziconi di sigari e sigarette;
2) effettuare la pulizia;
3) innaffiare le fioriere e le piante presenti nello stesso spazio".
All'uopo con gli esercenti verrà stipulato apposito disciplinare secondo uno schema che sarà preventivamente approvato dalla G.C.
La stipula della predetta convenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e di quelle regolamentari vigenti disciplinanti il traffico locale".

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta di pubblicità, sulla base del trend storico, è prevista in € 2.000,00. Anche la stima per i diritti sulle pubbliche affissioni si attesta sulla stessa cifra (€ 2.000,00).

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie sono previste, complessivamente, in € 939.700,00.

L'analisi per categorie evidenzia:

Proventi dei servizi pubblici

I proventi dei servizi pubblici sono previsti in €783.900,00;

Proventi dei beni dell'Ente

I proventi patrimoniali di parte corrente sono previsti in € 100.000,00.

Interessi su anticipazioni e crediti

Gli interessi di cui sopra sono previsti in € 5.800,00.

Altre entrate extratributarie (Proventi diversi)

I proventi diversi sono stimati, complessivamente, in € 50.000,00, in diminuzione rispetto al dato previsionale 2013 (€ 95.359,18)..

Nel dettaglio con riferimento alle Entrate extratributarie da rilevare che l'Amministrazione

Comunale con delibera di G.C.n. 81 del 26 giugno 2014 ha fissato l'applicazione, a far data dal 2014, del canone terraggera in diminuzione rispetto agli ultimi esercizi, secondo l'articolazione qui di seguito riportata:

Pascolo/seminativo: € 0.025 al mq. pari ad € 83,325a tomolata;

Frutteto: € 0,06 al mq. pari ad € 199,98 a tomolata

Agrumeto: €0,07 al mq. pari ad € 233,31 a tomolata;

Uliveto: 0,05 al mq. pari ad € 166,65 a tomolata;

Serre/ortaggi: €0,07 al mq. pari ad € 233,31 a tomolata;

Vivai: 0,08 al mq. pari ad € 266,64 a tomolata.

Inoltre merita di essere sottolineato che con delibera di Giunta n. 77 del 26/06/2014 si è proceduto all'adeguamento della tariffa per le concessioni loculi cimiteriali e cripte, fissando a partire dall'esercizio finanziario 2014, l'importo della concessione delle cripte in € 400,00, in aumento rispetto al valore fissato con delibera di G.C.n.21 del 14.01 1993. I ticket mensa per le scuole materne, elementari e medie sono, invece, rimasti invariati rispetto allo scorso esercizio, mentre la retta per l'asilo nido è stata rideterminata in diminuzione, di 50,00 euro rispetto all'esercizio 2013.

Entrate derivanti da accensione prestiti

Nel corso dell'esercizio verrà valutata l'accensione di un mutuo con la CC.DD.PP. per un importo pari ad € 365.000,00 per il finanziamento di opere di urbanizzazione.

Da sottolineare che il Comune di Curinga ha attivato la procedura di concessione dell'Anticipazione a valere sul fondo di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, pubblicata nella G.U. 29 ottobre 2013 n. 254, e del Decreto MEF del 10 febbraio 2014.

Nel merito il sopra citato D. L. 31 AGOSTO 2013 N. 102, convertito nella Legge n. 124/2013, ha dato agli Enti Locali l'opportunità di ricorrere alla richiesta di anticipazione di liquidità alla CDP per ottemperare al pagamento di ulteriori debiti alla data del 31.12.2012, purché presentanti le caratteristiche previste dalla normativa. L'Ente, in esito all'attività di ricognizione del debito effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario in raccordo con i Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica, inerenti posizioni debitorie ulteriori rispetto a quelle già oggetto di anticipazione di liquidità da parte di CDP nell'esercizio 2013, ha trasmesso alla CDP entro il 03.06.2014 (vedi nota prot. n. 2404 del 03.06.2014) la domanda di anticipazione di liquidità nelle forme indicate dalla normativa per l'importo di € 1.500.000,00. Detta domanda è stata positivamente istruita dalla stessa CDP, come comunicato con nota prot. n. **2023199/14** del 18/06/2014 - posizione n. 4668. Da notare che la predetta Legge n. 124/2013 ha ulteriormente ampliato le fattispecie riconducibili a siffatta misura per effetto dell'art. 1, comma 10 bis, del D.L. n. 35/2013, come modificato dall'art. 30 del D.L. n. 66/2014, prevedendo la possibilità di pagare i debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31.12.2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Nel bilancio di previsione 2014 al titolo V, "Entrate derivanti da accensione di prestiti" sono state previste le somme concesse dalla CC.DD.PP., pari, come detto ad € 1.500.000,00. Daultimo merita di essere segnalato che il tasso di interesse applicato dalla CC.DD.PP., indipendentemente dalla durata dell'anticipazione, è pari al 2,274%, determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni in corso di emissione e pubblicato sul sito internet del MEF con comunicato n. 55 del 27 febbraio 2014.

Art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui.

Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. ⁽¹⁾.

Comma modificato dall'art. 27, comma 7, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 1, comma 44, lett. a), [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1-sexies, comma 1, lett. d), D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, dall'art. 1, comma 698, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 108, [L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), come modificato dall'art. 2, comma 39, [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#) e dall'art. 8, comma 1, [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 11-bis, comma 1, [D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 735, [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI ANNO 2014

Art .204 - 1° comma - del Decreto Legge 18.08.2000 n.267

A) - Gettito delle entrate relative ai primi tre titoli del consuntivo 2012

Titolo I Entrate tributarie	€ 2.434.278,29
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	€ 476555,57
Titolo III Entrate extratributarie	€ 886.520,66
TOTALE A)	€ 3.797.354,52

B) - Limite di indebitamento : (8% di A) € 303.788,36

C) - Ammontare degli interessi sui mutui contratti al 1 gennaio 2014

- Interessi debito residuo CC.DD.PP	€ 224.754,46
-Interessi liquidità per debiti della P.A. D.L. 35/2013	€ 24.579,07
- Contributi statali e regionali in conto interessi	€ _____

TOTALE C) al netto dei contributi statali e regionali € 224.754,46

D) - Disponibilità in conto interessi (B-C) €79.033,9

Somma mutuabile : 1.580.000 tasso medio 5%

Art. 5 DL 16/2014

Mutui enti locali

1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

TITOLO III rendiconto 2013 € 174.180,94.

Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti

Nel fondo di riserva sono stanziati € 19.008,88 pari allo 0,45% delle spese correnti, in osservanza alle disposizioni vigenti. Per il Fondo svalutazione crediti si prevede uno stanziamento di € 25.000,00.

Si allegano i prospetti relativi:

Quantificazione del fondo di riserva

COMUNE DI CURINGA (Prov.CZ)

AREA FINANZIARIA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 (art. 166, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Quantificazione del fondo

L'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Utilizzo del fondo

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per

fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego¹.

La previsione di bilancio

Prevedendo di far ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione si è proceduto ad applicare il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati².

In sede di approvazione del bilancio di previsione è stato iscritto al Cap. 5910 /1 (Int. 1010811) un fondo di riserva di €. 19.008,88 Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel.

QUANTIFICAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(art. 16, comma 7, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 1, comma 17 legge 6 giugno 2013
n.64 di conversione del D.L.35/2013)

COMUNE DI CURINGA (Prov. CZ)
AREA FINANZIARIA
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2014

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ANNO 2014

ND	Descrizione	Anno	Importo
A	Residui attivi Titolo I (VEDI ALLEGATO)	2008	€. 309.090,40
B	Residui attivi Titolo III (VEDI ALLEGATO)	2008	€. 138.789,53
C	PARZIALE (A+B)		€. 447.879,93
D	Residui attivi per i quali sussiste elevato tasso di riscuotibilità		€. 364.546,93
E	TOTALE (C-D)		€. 83.333,00
F1	Fondo svalutazione crediti (20% di E)		16.666,6
F2	Fondo svalutazione crediti (30% di E)		€. 25.000,00

- Note: Il fondo svalutazione crediti relativo ai residui attivi degli anni 2006 e precedenti è stato previsto nel bilancio di previsione 2012.
- Il fondo svalutazione crediti relativo all'anno 2007 è stato previsto nel bilancio 2013.

Normativa di riferimento:

Fondo svalutazione crediti (Art.3 bis D.L. 6 marzo 2014 convertito in legge n.68/2014):

- 1. Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
- successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni).

Occorre, altresì, considerare l'art. 1, comma 17, della legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del D.L. 35/2013, che così testualmente recita:

- *“Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al [comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135](#), relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. (comma così modificato dall'art. 11-bis, comma 2, legge n. 98 del 2013)”.*

